

COPIA

**COMUNE DI BUGGIANO**PROVINCIA DI PISTOIA

Codice Ente 047003

DELIBERAZIONE N. 52

Data: 20/09/2012

**ESTRATTO DAI REGISTRI DEI VERBALI DELLE  
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO : ALIQUOTE E DETRAZIONI AGGIUNTIVE ALLA IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA "IMU" ANNO 2012 (CC 35/2012) - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di Settembre alle ore 21,30 nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con sede in P.za Matteotti 1, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

**Al punto n. 5 dell'ordine del giorno risultano presenti i seguenti Sindaco e consiglieri:**

|                         |             |    |
|-------------------------|-------------|----|
| DANIELE BETTARINI       | SINDACO     | SI |
| ANDREA TADDEI           | CONSIGLIERE | SI |
| DELLA VALLE VINCENZO R. | CONSIGLIERE | SI |
| PASQUALINI PIERO        | CONSIGLIERE | SI |
| MAZZONCINI CLAUDIO      | CONSIGLIERE | SI |
| GHELLI FABRIZIO         | CONSIGLIERE | SI |
| PELLEGRINI VALERIO      | CONSIGLIERE | SI |
| DI PAOLO MICHELE        | CONSIGLIERE | SI |
| GORI GIUSEPPE           | CONSIGLIERE | SI |
| NERI MASSIMO            | CONSIGLIERE | SI |
| PAPA BENEDETTA          | CONSIGLIERE | SI |
| GIACOMELLI GIONATA M.   | CONSIGLIERE | SI |
| BONELLI FABRIZIO        | CONSIGLIERE | NO |
| ZEI LETIZIA             | CONSIGLIERE | SI |
| GRIFO' GIACOMO          | CONSIGLIERE | SI |
| MICHELOTTI GUIDO        | CONSIGLIERE | SI |
| LOTTI LUCA              | CONSIGLIERE | SI |

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.MICHELE DI PAOLO, Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i sigg. PELLEGRINI VALERIO - MAZZONCINI CLAUDIO - GRIFO' GIACOMO.

Delibera N. 52 in data 20/09/2012

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI AGGIUNTIVE ALLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012 (CC 35/2012) - APPROVAZIONE.

---

LA SEDUTA PROSEGUE CON N. 16 PRESENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI:

Il **Presidente** ricorda che all'ultimo consiglio comunale l'Amministrazione comunale si era impegnata ad introdurre delle modifiche ed agevolazioni.

Il **consigliere assessore Massimo Neri** illustra l'argomento dando lettura di un proprio documento.

**ESCONO IL CONSIGLIERE VICE SINDACO TADDEI E IL CONSIGLIERE GIACOMELLI E LA SEDUTA PROSEGUE CON N. 14 PRESENTI.**

.....OMISSIS INTERVENTI..... (PER INTERVENTI VEDI VERBALI)

**RIENTRA IL CONSIGLIERE VICE SINDACO TADDEI E LA SEDUTA PROSEGUE CON N. 15 PRESENTI (IL CONSIGLIERE GIACOMELLI RIMANE FUORI).**

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 in tema di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, che al comma 1 così recita: *"L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle altre disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015"*; DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento"*, così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti...."*;

EVIDENZIATO:

- che con Legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012 del D.L. n. 16 del 02 marzo è stato inserito il comma 12 bis all'art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede: *"entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del TUOEL N. 267/2000, e all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*;

- che il suddetto termine per l'approvazione di regolamenti e aliquote è di fatto ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 (D.M.I. 2/8/2012) stante la ulteriore proroga al termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- che l'approvazione del regolamento può intervenire anche dopo l'approvazione di aliquote e bilancio, in quanto la previsione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997 è stata successivamente integrata dalla legge 388/2000 (articolo 53, comma 16) e dalla legge 448/2001 (articolo 27, comma 8) in base ai quali i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO:

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, area fabbricabile e terreno agricolo, ivi compreso l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

CONSIDERATO:

- che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota pari allo 0,76%, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;

- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;

- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;

- che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%:

- a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- c) nel caso di immobili locati;

- che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76%. Le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato;

ATTESO che qualora per effetto dell'applicazione dell'imposta municipale propria ad aliquota di base si verifica una differenza di gettito rispetto agli incassi ICI degli anni precedenti, viene a variare il fondo sperimentale di riequilibrio, nonché il fondo perequativo istituito per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province;

VISTE le stime di gettito calcolate dall'IFEL per conto del Ministero delle Finanze e la conseguente rideterminazione del Fondo sperimentale di riequilibrio;

CONSIDERATO che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione in relazione sia alla progressiva contrazione dei trasferimenti statali sia ai costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività, richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un incremento di gettito derivante all'imposta municipale propria rispetto al gettito incassato negli anni precedenti per Imposta Comunale sugli Immobili;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività;

VISTA la precedente deliberazione C.C. n. 35 del 25/07/2012 con la quale sono state determinate, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'IMU per l'anno 2012;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale apportare delle modifiche alle aliquote approvate con la suddetta deliberazione, in modo da determinare un alleggerimento dell'imposta sugli immobili ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti ed agli immobili sfitti destinati alla vendita;

CONSIDERATO che con separato atto è stato provveduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta allo scopo dal responsabile del settore Economico Finanziario, rag. Cappelli Carlo;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Zei, Grifo', Michelotti e Lotti) su 15 presenti, 11 votanti e 4 astenuti.

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno 2012, ai fini dell'imposta municipale propria, a parziale modifica di quanto approvato con precedente deliberazione C.C. n. 35 del 25/07/2012, le seguenti aliquote:
  - 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, assimilazione per gli anziani o disabile che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e per i cittadini italiani residenti all'estero a condizione che tali immobili non risultino locati;
  - 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/94);
  - 7,60 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
  - 8,60 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo, dalla dichiarazione di agibilità, non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno d'imposta;
  - 10,60 per mille per le aree edificabili;
  - 10,60 per mille per le abitazioni civili e relative pertinenze sfitte / non occupate da più di 24 mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno d'imposta con esclusione di quelle inserite nella fascia con aliquota 8,60 per mille;
  - 9,60 per mille per le altre unità immobiliari;
- 2) di non determinare per l'anno 2012 ulteriori detrazioni di imposta per le abitazioni principali rispetto a quelle definite dal comma 10, art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

- 3) di dare atto che:
- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
  - b) è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76%. Le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato;
  - c) il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria è stato approvato con separato atto nei termini e ai sensi delle disposizioni legislative citate in premessa;
  - d) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2012.
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.
- 6) di dare atto che:
- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - che il presente provvedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs. 267/2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32).

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000;

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Zei, Grifo', Michelotti e Lotti) su 15 presenti, 11 votanti e 4 astenuti, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

---

## PUNTO 5 ORDINE DEL GIORNO- IMU ALIQUOTE

Lo scorso Consiglio, per la precisione in occasione dell'approvazione del Bilancio 2012, a margine della mia relazione annunciai la volontà di questa Amministrazione di voler introdurre nuove agevolazioni sull'imposta IMU ed in particolare due nuove aliquote:

- aliquota del 7,60 per mille, per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse ad uso/comodato gratuito a parenti in linea retta di primo o secondo grado a condizione che il soggetto vi abbia la propria residenza o effettiva dimora;
- aliquota del 8,60 per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a condizione che non siano locati e per un periodo non superiore ai 24 mesi retroattivamente al 1 gennaio dell'anno di imposta;

quindi stasera diamo seguito a quanto annunciato portando in approvazione le nuove aliquote descritte compreso quella precisazione sull'assimilazione alla abitazione principale per quegli anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che tali immobili non siano locati.

# COMUNE DI BUGGIANO

(PROVINCIA DI PISTOIA)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Servizio Ragioneria

## Proposta di deliberazione n. 8/C.C.

Oggetto: Aliquote e detrazioni Imposta municipale propria "IMU" Anno 2012. Approvazione modifica ad aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 35 del 25/07/2012.

Al Sig. Sindaco  
Sede

Sottopongo alla S.V. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

### IL RAGIONIERE COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 in tema di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, che al comma 1 così recita: *"L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle altre disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015"*;

#### DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento"*, così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie"*

*entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....”;*

#### EVIDENZIATO:

- che con Legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012 del D.L. n. 16 del 02 marzo è stato inserito il comma 12 bis all'art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede: *“entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del TUOEL N. 267/2000, e all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;*
- che il suddetto termine per l'approvazione di regolamenti e aliquote è di fatto ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 stante la ulteriore proroga al termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- che l'approvazione del regolamento può intervenire anche dopo l'approvazione di aliquote e bilancio, in quanto la previsione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997 è stata successivamente integrata dalla legge 388/2000 (articolo 53, comma 16) e dalla legge 448/2001 (articolo 27, comma 8) in base ai quali i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.

#### RILEVATO:

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, area fabbricabile e terreno agricolo, ivi compreso l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

#### CONSIDERATO:

- che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota pari allo 0,76%, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in

aumento o in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;

- che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%:

a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;

b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

c) nel caso di immobili locati;

- che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76%. Le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato;

ATTESO che qualora per effetto dell'applicazione dell'imposta municipale propria ad aliquota di base si verifica una differenza di gettito rispetto agli incassi ICI degli anni precedenti, viene a variare il fondo sperimentale di riequilibrio, nonché il fondo perequativo istituito per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province;

VISTE le stime di gettito calcolate dall'IFEL per conto del Ministero delle Finanze e la conseguente rideterminazione del Fondo sperimentale di riequilibrio;

CONSIDERATO che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione in relazione sia alla progressiva contrazione dei trasferimenti statali sia ai costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività, richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un incremento di gettito derivante all'imposta municipale propria rispetto al gettito incassato negli anni precedenti per Imposta Comunale sugli Immobili;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività;

VISTA la precedente deliberazione C.C. n. 35 del 25/07/2012 con la quale sono state determinate, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'IMU per l'anno 2012;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale apportare delle modifiche alle aliquote approvate con la suddetta deliberazione, in modo da determinare un alleggerimento dell'imposta sugli immobili ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti ed agli immobili sfitti destinati alla vendita;

CONSIDERATO che con separato atto viene provveduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

*propone di deliberare quanto segue*

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno 2012, ai fini dell'imposta municipale propria, a parziale modifica di quanto approvato con precedente deliberazione C.C. n. 35 del 25/07/2012, le seguenti aliquote:
  - 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, assimilazione per gli anziani o disabile che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente e per i cittadini italiani residenti all'estero a condizione che tali immobili non risultino locati;

- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/94);
  - 7,60 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
  - 8,60 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo, dalla dichiarazione di agibilità, non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno d'imposta;
  - 10,60 per mille per le aree edificabili;
  - 10,60 per mille per le abitazioni civili e relative pertinenze sfitte / non occupate da più di 24 mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno d'imposta con esclusione di quelle inserite nella fascia con aliquota 8,60 per mille;
  - 9,60 per mille per le altre unità immobiliare;
- 2) di non determinare per l'anno 2012 ulteriori detrazioni di imposta per le abitazioni principali rispetto a quelle definite dal comma 10, art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 3) di dare atto che:
- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
  - b) è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76%. Le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato;
  - c) il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria viene approvato con separato atto nei termini e ai sensi delle disposizioni legislative citate in premessa;

d) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2012.

- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

Buggiano, lì 10/09/2012



**Il Responsabile del Settore**  
(Rag. Carlo Cappelli)

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE  
MICHELE DI PAOLO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

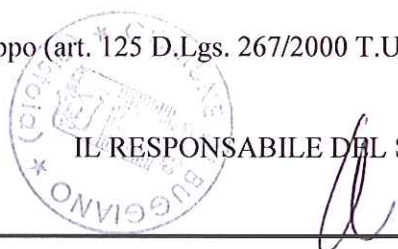
[X] - è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

[X] all'albo pretorio on-line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL));

[X] - è stata contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo (art. 125 D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.)

Addì, 05/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO NELLA PARTE ESTRATTA  
DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI.

Addì, 05/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



---

**N. Reg. pubblicazioni**

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è **stata affissa all'Albo Pretorio on line** (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL), per quindici giorni consecutivi dal 05/10/2012 al 20/10/2012

Addì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 30/10/2012 (*decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Addì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

